

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE

Testo attuale

Art. 12

Rideterminazione in autotutela dei provvedimenti tributari

1. [omissis].

2 - 4. [omissis].

Testo modificato

Art. 12

Rideterminazione in autotutela dei provvedimenti tributari

1. [omissis].

2-bis. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza entro i termini prescritti, ha valore di silenzio-rigetto.

2 - 4. [omissis].

5. Nel potere di annullamento in autotutela di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

6. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.